



Prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari

A.C. 851

Dossier n° 59 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
20 ottobre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	851
Titolo:	Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	2
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso di esame in commissione

Contenuto

La I Commissione è chiamata ad esprimersi in sede consultiva con riferimento alla proposta di legge recante "Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari" (AC 851), così come modificata a seguito dell'esame in sede referente dalla XIII Commissione.

L'**articolo 1** introduce nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 - con cui è stata recepita la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare - la lettera o-bis), la quale fornisce la definizione di "**costi di produzione**", vale a dire dei "costi, sostenuti dal fornitore, elaborati sulla base del costo delle materie prime, dei servizi connessi al processo produttivo ed alla commercializzazione, del costo dei mezzi tecnici e dei prodotti energetici, del differente costo della manodopera negli areali produttivi nonché del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica, delle tecniche di produzione, dei periodi di commercializzazione diversi, della vulnerabilità dei prodotti e dei volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e degli eventi atmosferici eccezionali" (comma 1, lettera a).

Si prevede, inoltre, che tali costi vengano **tenuti in considerazione** sia nella **definizione dei prezzi** stabiliti nel **contratto di cessione** tra il fornitore e l'acquirente (comma 1, lettera b) che nelle **condizioni contrattuali** definite nell'ambito di **accordi quadro** aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale (comma 1, lettera b-bis, introdotta durante l'esame in sede referente).

Infine, modificando l'articolo 8, comma 2, lettera b) del citato decreto legislativo, la lettera b-ter (anch'essa introdotta nel corso dell'esame in Commissione XIII) dell'articolo 1, comma 1, della presente proposta dispone che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nel chiedere agli acquirenti e ai fornitori di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate, provveda anche all'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e dei relativi servizi.

L'**articolo 2 delega** il **Governo** ad adottare - entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e in conformità all'articolo 210-bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 - un **decreto legislativo** per la disciplina delle **filiera di qualità** - e dunque rispettose di parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica - nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari (comma 1).

Il comma 2 stabilisce i **principi e i criteri direttivi** a cui il predetto decreto legislativo dovrà attenersi, i quali consistono:

- nell'individuazione dei criteri per la definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere di cui al comma 1, con particolare attenzione al rispetto dei diritti dei lavoratori, alle condizioni morfologiche delle aree produttive, alla tracciabilità dei prodotti, all'uso dei pesticidi e al benessere degli animali nell'ambito dei processi produttivi, di lavorazione, di trasformazione, di confezionamento e di fornitura dei prodotti agroalimentari (lettera a);
- nell'introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese del settore agroalimentare che realizzino progetti volti alla costituzione di filiere di qualità nella produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari che rispettano i criteri di cui alla lettera a) (lettera b);
- nella previsione di agevolazioni e di incentivi per la costituzione di consorzi o per operazioni di fusione o di acquisizione tra le imprese partecipanti alle filiere di cui al comma 1 (lettera c);
- nell'assicurare la piena compatibilità e coerenza, anche operativa, con gli strumenti legislativi vigenti in materia di *Classyfarm*, Sistema Qualità Nazionale Zootecnia e Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale (lettera c-bis, introdotta durante l'esame in sede referente).

Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (comma 3).

Esso è successivamente trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti le quali si pronunciano, anche sui profili finanziari, nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Laddove il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari espressi, esso dovrà nuovamente trasmettere alle Camere il testo del provvedimento con le proprie osservazioni ed eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato (comma 4).

Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora, invece, il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, la relativa emanazione potrà avere luogo solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanino le occorrenti risorse finanziarie (comma 5).

L'**articolo 2-bis**, introdotto in sede referente, prevede la promozione di **campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale** volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla **composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari**, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (comma 1).

Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 2).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge in esame appare riconducibile alla competenza legislativa che lo Stato esercita in via esclusiva in materia di **"tutela della concorrenza"**, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., nonché a quella spettante alle Regioni in via residuale in materia di **agricoltura** ex art. 117, quarto comma, Cost.

Come è noto, la giurisprudenza costituzionale ha costantemente sottolineato che la tutela della concorrenza, dato il suo carattere finalistico, non è una materia di estensione certa o delimitata, ma è configurabile come trasversale, «corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise dall'intervento e in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle regioni» (si veda, tra le altre, la sentenza n. 38/2013). Infatti, la materia in questione non ha solo un ambito oggettivamente individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in senso proprio ma, dato il suo carattere "finalistico", ha anche una portata più generale e trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza (sentenza n. 291/2012). Ad essa è inoltre sotteso «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14/2004).

Come anticipato, nel provvedimento in esame (in particolare all'articolo 2) la tutela della concorrenza si interseca con la materia di legislazione esclusiva regionale dell'agricoltura, richiedendo perciò, da parte del legislatore statale, il rispetto del principio di leale collaborazione.

A tale proposito si ricorda che l'articolo 2, comma 3, della proposta subordina l'adozione del decreto legislativo sulle filiere di qualità ad una previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Cost059	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	✕ CD_agricoltura

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.